



NOTAIO
PIERFRANCESCO
IORIO

N.1002 di Repertorio

N.780 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di novembre alle ore diciassette e minuti trentacinque.

In Cosenza, nel mio Ufficio Secondario sito al Corso Mazzini n.121.

Avanti a me Dott. Pierfrancesco Iorio, Notaio in Acri, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola,

E' COMPARSO

- **SIA DOMENICO**, nato in Catanzaro il giorno 11 ottobre 1951 e residente in Falconara Albanese (CS) alla Via delle Oleandri, n.47, c.f.n.SIA DNC 51R11 C352K.

Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, agendo come afferma,

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa **"FIDIMPRESA SOCIETÀ COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI"** in sigla **"FIDIMPRESA SOC.COOP."**, con sede in Catanzaro, Via

Monsignor Armando Fares, n.78, numero di codice fiscale, p.iva e d'iscrizione nel Registro delle Imprese di

Catanzaro 01981590795 (R.E.A. CZ-148039), indirizzo

PEC: fidimpresacz@legalmail.it, iscritta nell'Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente con il nu-

Registrato a Cosenza

il 02/12/2021

al n. 21578, Serie 1T

mero "A174257" in data 05 maggio 2006, presso la quale
domicilia per la carica mi dichiara che è stata indetta
in prima convocazione per il giorno 22 novembre 2021 al-
le ore 06.30, presso gli uffici di Rende (CS) alla Via
Giuseppe Verdi n.120/L ed in seconda convocazione il
giorno 23 novembre 2021 alle ore 10.00, in Rende (CS),
stesso luogo, l'assemblea straordinaria dei soci della
suddetta società cooperativa, per discutere e delibera-
re sul seguente:

O R D I N E D E L G I O R N O

PARTE STRAORDINARIA.

1) Trasferimento sede legale: Determinazioni;

2) Variazione statuto sociale.

Pertanto io notaio presente a detta assemblea e chiama-
to a redigere il relativo verbale oggi do atto di quan-
to segue:

- alle ore dieci e minuti venti del giorno 23 novembre

2021 si è tenuta in seconda convocazione l'assemblea

straordinaria dei soci della società cooperativa "**FIDIM-**

PRESA SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI

FIDI", della quale ha assunto la Presidenza ai sensi

dell'art. 22 (ventidue) dello statuto sociale il Presi-

dente del Consiglio di amministrazione Sia Domenico, il

quale ha accertato e constatato:

a) - che l'assemblea è stata regolarmente indetta ai

sensi dell'art.15 dello statuto sociale mediante avviso di convocazione pubblicato sul Giornale di Calabria in data 4 novembre 2021;

b) - che l'assemblea di prima convocazione prevista per il giorno 22 novembre 2021 alle ore 06.30 è andata deserta per come mi dichiara il Presidente;

c) - che l'assemblea di seconda convocazione è risultata validamente costituita in quanto erano presenti in proprio o per regolari deleghe che sono rimaste acquisite agli atti sociali i soci individuati nel foglio delle presenze di cui infra e rappresentanti n.11 (undici) soci aventi diritto al voto su un totale di 27 (ventisette) individuati nel foglio delle presenze di cui infra:

d) - che per il Consiglio di Amministrazione erano presenti:

- esso stesso Presidente Sia Domenico, nonché il Vice Presidente Praticò Filippo, nato in Palmi (RC) il 14 giugno 1981, c.f.n.PRT FPP 81H14 G288M;

e) - che il Collegio Sindacale risulta dimissionario, giuste dimissioni presentate in data 8 settembre 2021, il tutto per come risulta dal foglio delle presenze che si allega al presente atto sotto le lettere "A".

Pertanto, l'assemblea stessa ha potuto validamente deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, tenuto

conto che nessuno ha manifestato opposizione alla trattazione degli argomenti proposti.

Il Presidente, ai sensi dell'art.2371 c.c., mi ha dichiarato di essersi accertato dell'identità e legittimazione dei presenti.

PRIMO PUNTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Si è passati alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno e il Presidente ha illustrato all'assemblea i motivi che hanno reso necessario il trasferimento della sede legale e precisamente da Catanzaro, Via Monsignor Armando Fares n.78 al nuovo indirizzo nel Comune di Rende (CS).

L'assemblea, udito quanto sopra e con il voto favorevole di tutti i soci espresso per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

ha deliberato

- il trasferimento della sede legale da Catanzaro, Via Monsignor Armando Fares n.78 al nuovo indirizzo nel Comune di Rende (CS), con conseguente modifica dell'articolo 2 (due) dello statuto sociale nel seguente nuovo testo:

ART.2 - SEDE (nuovo testo):

"La Società ha sede in Rende (CS).

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove."

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese si precisa che l'indirizzo della sede legale è stabilito alla Via Giuseppe Verdi n.120/L.

SECONDO PUNTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Si è passati alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno e il Presidente ha illustrato all'assemblea i motivi per i quali si rende opportuno procedere alla modifica degli articoli 3 (tre), 5 (cinque), 13 (tredici), 15 (quindici), 25 (venticinque), 29 (ventinove), 31 (trentuno) e 32 (trentadue) dello statuto sociale, e, pertanto, ha proposto di adottare i seguenti nuovi testi:

ART.3 OGGETTO - SCOPO (nuovo testo):

"L'oggetto sociale della società consiste nello svolgimento, in via prevalente, dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, come definita dall'articolo 13, comma 1, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n.269, convertito in Legge 24 novembre 2003, n.326, e successive modifiche e integrazioni inerenti, per agevolare, mediante la prestazione di garanzie mutualistiche, la concessione di finanziamenti a favore dei Confidi propri Soci e le piccole e medie imprese a questi consorziate e non.

A titolo meramente esemplificativo Fidimpresa può di conseguenza svolgere attività di:

a) prestazione di garanzie a prima richiesta, sussidia-

	rie, complementari e/o integrative a favore dei fondi	
	rischi dei Confidi soci;	
	b) reintegro delle perdite per insolvenza subite dai	
	Confidi soci mediante l'utilizzo di fondi provenienti	
	da norme regionali, statali o comunitarie che espressa-	
	mente lo prevedono;	
	c) prestazione di garanzie in favore di imprese consor-	
	ziate ai Confidi soci;	
	d) prestazione di garanzie e gestione di fondi a favore	
	delle piccole e medie Imprese calabresi o anche di ogni	
	altra parte del territorio nazionale, per il consolida-	
	mento a medio e lungo termine del loro indebitamento a	
	breve termine e per soddisfare ogni altra esigenza di	
	natura finanziaria;	
	e) promozione e rappresentanza dei soci nei rapporti	
	con lo Stato, l'Unione Europea, la Regione, gli altri	
	Enti pubblici e privati, le Banche e le istituzioni fi-	
	nanziarie e assicurative, fatta comunque salva l'autono-	
	mia operativa dei singoli Confidi soci e ogni loro ini-	
	ziativa diretta all'attuazione del proprio oggetto so-	
	ciale;	
	f) promozione di iniziative tese a migliorare e armoniz-	
	zare l'attività dei Confidi soci, coordinando a tale ri-	
	guardo la risoluzione di qualsiasi problematica di ca-	
	rattere tecnico, legale, finanziario, fidejussorio e fi-	

scale, connessa all'attuazione del presente oggetto sociale, e favorendo le aggregazioni nell'ambito regionale e nazionale di organismi operanti con le medesime finalità;

g) informazione, studio, consulenza e assistenza a tutti i soci per il reperimento e l'utilizzo, alle migliori condizioni, di capitale di credito e di rischio, nonchè prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle Imprese;

h) conclusione di convenzioni nell'ambito del credito a breve e/o medio e lungo termine con banche, istituzioni finanziarie e assicurative per la concessione di crediti ai propri soci;

i) conclusione di convenzioni con la Regione Calabria e/o altri Enti pubblici e privati finalizzate a agevolare l'accesso al credito per le piccole e medie Imprese, sia attraverso la prestazione di garanzie sia attraverso la concessione di contributi in conto interessi, anche in relazione all'attuazione di specifiche misure di agevolazione comunitarie, nazionali, regionali e di altri Enti pubblici e privati;

l) promozione ed organizzazione di manifestazioni, convegni, giornate di studio per la diffusione della cultura finanziaria d'impresa.

Ove previsto da specifiche direttive regionali, naziona-

li o comunitarie, la Società può anche prestare la propria collaborazione tecnica per la gestione di fondi di garanzia speciali, finalizzati a favore di soggetti diversi da quelli citati nel primo comma del presente articolo.

Per il conseguimento del proprio oggetto sociale Fidimpresa può svolgere tutte le operazioni di natura immobiliare, commerciale, finanziaria e assumere partecipazioni in Società ed Enti aventi scopi similari purchè accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali. Essa può, inoltre, istituire nel proprio ambito fondi autonomi a contabilità separata, finalizzati a specifici settori economici. La Società può inoltre compiere ogni atto e concludere operazioni di qualsiasi genere inerenti al conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio e l'acquisizione di ogni garanzia reale o personale, tipica o atipica, stipulare contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio nonchè utilizzare per garanzia depositi disponibili costituiti presso i concedenti il credito, e svolgere altresì tutte quelle attività connesse e/o strumentali a quelle sopraindicate e, in generale, utili per la realizzazione e lo sviluppo dei rapporti finanziari e creditizi dei Confidi e delle Imprese loro consorziate.

La Cooperativa, che quindi è basata sui principi della

mutualità e non ha fini di lucro, intende favorire il consolidamento e lo sviluppo delle imprese socie, fornendo loro le garanzie per agevolare la concessione di finanziamenti, nonché i connessi servizi di assistenza e consulenza finanziaria, utilizzando gli strumenti previsti dalle leggi e dalle tecniche in uso.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento."

Art.5 - SOCI (nuovo testo):

"Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi come soci i Consorzi, le Società consortili, le Piccole e medie imprese e, le Cooperative, i consorzi o le società consortili di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado fra le piccole e medie imprese operanti in Calabria nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, del turismo, del commercio, dei servizi e/o intersettoriali, i professionisti in qualsiasi forma, anche associativa, le organizzazioni onlus o senza scopo di lucro; le imprese sociali di cui al D.Lgs 112 del 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, quale che sia la forma giuridica da esse assunta, che rispettino i limiti dimensionali previsti dal la normativa comunitaria per la

	definizione di piccole e medie imprese e altri soggetti	
	individuati dalla normativa nazionale in materia Confi-	
	di.	
	Possono altresì essere ammessi ai sensi dei comma 10,	
	11 e 54 della L. 269/03 come finanziatori gli enti pub-	
	blici e privati e le imprese di maggiori dimensioni per	
	come specificato dal 9° comma L. 269/03 che intendono	
	sostenere l'attività di Fidimpresa. I finanziatori sono	
	esclusi dal godimento di tutte le prestazioni previste	
	dall'art.3.	
	I finanziatori non possono essere più di un sesto della	
	totalità dei soci.	
	I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali	
	dei soci mediante votazioni separate.	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero	
	dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costitui-	
	ti in assemblea speciale.	
	L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di ammi-	
	nistrazione della Cooperativa o dal rappresentante comu-	
	ne della categoria, quando questi lo ritengano necessa-	
	rio o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo	
	dei possessori di azioni nominative della categoria.	
	Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali	
	sono determinate in base a quanto previsto dagli artt.	
	2363 e ss. del codice civile, in quanto compatibili con	

le disposizioni del presente Statuto in tema di assemblea.

Nessun socio può acquisire una partecipazione superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale o inferiore a un valore nominale di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero), fermi gli effetti di eventuali riduzioni del capitale per perdite.

I soci possono usufruire dei servizi prestati dalla società nei limiti previsti dalla normativa applicabile."

ART.13 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA (nuovo testo):

"L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

a. l'approvazione del bilancio;

b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto; L'assemblea può anche riconoscere agli amministratori un trattamento di fine mandato;

d. la deliberazione sulla responsabilità degli ammini-

stratori e dei sindaci;

e. la nomina del Comitato Tecnico;

f. la nomina del Direttore Generale."

ARTICOLO 15 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA (nuovo testo):

"L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro della Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;

- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;

- le materie all'ordine del giorno;

- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

La convocazione deve essere effettuata ai soci ed agli

altri aventi diritto con mezzi che garantiscano la tem-

pestiva informazione degli interessati: si potrà sce-

gliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data

dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati

fornita di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, ovvero messaggio telefax o di po-

sta elettronica, inviati almeno otto giorni e ricevuti

da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabi-

lita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche

con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specifi-

cando la data di ricevimento;

c) a mezzo pubblicazione su un organo di stampa locale

della zona in cui ha sede Fidimpresa, da effettuarsi al-

meno otto giorni prima della data in cui è convocata

l'Assemblea;

d) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-

blica almeno quindici giorni prima della data in cui è

convocata l'Assemblea."

ART.25 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (nuovo testo):

"La società è amministrata da un consiglio di ammini-

strazione composto da tre o più membri, secondo il nume-

ro determinato dai soci al momento della nomina.

	L'amministrazione può essere affidata anche a non soci,	
	purchè la maggioranza degli Amministratori sia scelta	
	tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate	
	dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori durano in carica per il periodo sta-	
	bilito alla loro nomina e comunque non oltre tre eserci-	
	zi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'as-	
	semblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Nell'atto costitutivo, o con deliberazione dell'assem-	
	blea ordinaria dei soci, per ogni esercizio, può al-	
	trèsì essere assegnato un compenso agli amministratori;	
	agli stessi può, inoltre, essere attribuita un'inden-	
	nità di cessazione di carica (costituibile anche median-	
	te accantonamenti periodici e pure con sistemi assicura-	
	tivi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di at-	
	tribuzione di una percentuale di partecipazione agli u-	
	tili.	
	In mancanza di determinazione del compenso, si intende	
	che gli amministratori vi abbiano rinunciato.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	amministratori trova applicazione l'articolo 2386 del	
	codice civile.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento del-	
	la nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i	

suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte in adunanza collegiale.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e

i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta."

ART.29 - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI (nuovo testo):

"Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei componenti.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 del codice civile, e, se esercitano il controllo contabile, an-

che quelli di cui all'art. 2409 quinquies del codice civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 25 del presente statuto.

Ai sensi dell'art.2409 bis il controllo contabile della società è demandato, a seguito di delibera assembleare, o al Collegio Sindacale o, in alternativa, ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro."

ART.31 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA (nuovo testo):

"Tutte le controversie (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra previste anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs.17 gennaio 2003, n.5."

ART.32 - NORMA DI CHIUSURA (muovo testo):

"Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle Cooperative, comprese quelle sui Confidi costituiti sotto forma di Cooperativa, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina delle Società Cooperative."

L'assemblea, udito quanto sopra e con il voto favorevole di tutti i soci espresso per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

ha deliberato

- la modifica degli articoli 3 (tre), 5 (cinque), 13 (tredici), 15 (quindici), 25 (venticinque), 29 (ventinove), 31 (trentuno) e 32 (trentadue) dello statuto sociale adottando integralmente i testi come sopra proposti

dal Presidente.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente ha sciolto l'assemblea alle ore dieci e minuti quaranta.

Il Presidente, infine, mi consegna il nuovo testo dello statuto sociale, redatto in conformità alle modifiche deliberate che si allega al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale.

Il comparente esonera espressamente me Notaio dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di avere esatta conoscenza del suo contenuto per averne preso visione in precedenza. Il comparente, infine, dichiara di aver ricevuto da me Notaio le informazioni di cui al regolamento UE n.679/2016 G.D.P.R. e di prestare, con la sottoscrizione del presente atto, il consenso all'utilizzazione dei propri dati in relazione alla funzione espletata e secondo quanto previsto dalla Legge.

Spese e conseguenti sono a carico della società cooperativa.

E Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che lo approva e lo sottoscrive con me notaio alle ore diciassette e minuti cinquantacinque.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia sotto la mia personale direzione e completato in parte a mano da me Notaio su sei fogli per venti intere pagine oltre la ventunesima sin qui.

Firmato: Sia Domenico - Pierfrancesco Iorio Notaio - segue sigillo



ALLEGATO ^{4A}
AL.N. 1002 IN REP.
AL.N. 780 DI RAG.

FOGLIO DI PRESENZE
ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI DEL 23/11/2021

Domenico Sia <i>Presidente</i>	
Filippo Praticò <i>Vice Presidente</i>	
Antonio Laino <i>Componente C.d.A.</i>	
Cooperfidi Italia Soc. Coop. Garanzia Fidi P.I. 10732701007	
Confidi Feder Impresa Soc. Coop P. I. 01553310788	
Cooperativa di Garanzia e Solidarietà Soc. Coop. a r.l. C.F. 80004010791	
Fidart Calabria Confidi Unitario dell'artigiano e delle PMI Soc. Coop. a r.l P.I. 00887600799	
Confidi Calabria già (Opus Homini Soc. Coop. a r. l.) P.I. 01619760786	
Alto Ionio s.r.l. Rossano-Corigliano P.I. 03581330788	
Marina di Rossano s.r.l. - P.I. 03053620781	
Rocco Domenico - P.I.03118290786	Delega alla Termoedil s.r.l.
Viaggi e turismo baiatour Soc. Coop. P.I.03179210780	Delega alla Termoedil s.r.l.
Ristorart Toscana S.r.l. P.I. 02068150974	
Hair design & beauty S.r.l. P.I. 03571220791	
Corsaro Rocco - P.I. 02989200809	Delega a Fedele Malito



<i>Crispo marmi S.r.l. P.I. 03626250793</i>	
<i>D & P S.r.l. P.I. 02816610808</i>	
<i>Termoedil S.r.l. - P.I. 03263580783</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Foodmilk Srl - P.I.03266170780</i>	<i>Delega a Fedele Malito</i> <i>[Signature]</i>
<i>Pirillo Aldo - P.I. 03458760786</i>	
<i>Pit Stop s.a.s. di Martire Andrea - P.I. 03030300788</i>	
<i>Villa del sorriso S.r.l. - P.I. 03418710780</i>	<i>Delega alla Termoedil s.r.l.</i> <i>[Signature]</i>
<i>Nuova Trivel Nigro P.I. 03522660780</i>	
<i>De Luca Francesco - P.I. 02146180787</i>	
<i>Tech Engineering Naval S.r.l. P.I. 02999800804</i>	
<i>Malito Fedele - P.I. 02146180787</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Uno Service S.r.l. - P.I. 03243870783</i>	<i>Delega a Fedele Malito</i> <i>[Signature]</i>
<i>Art legno S.r.l. - P.I. 03229940782</i>	<i>Delega a Fedele Malito</i> <i>[Signature]</i>
<i>Apoa S.r.l.s. - P.I. 03386670784</i>	<i>Delega a Malito Fedele</i> <i>[Signature]</i>
<i>Avv. Paolo De Paola - C.F. DPL PLA 63H 26D 086U</i>	<i>Delega alla Termoedil s.r.l.</i> <i>[Signature]</i>

[Signature]

	STATUTO	
	ART.1 - DENOMINAZIONE	Allegato "B" n.1002 di Rep. n.780 di Rac.
	E' costituita una società cooperativa per azioni	
	denominata "FIDIMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA	
	COLLETTIVA DEI FIDI", in breve "FIDIMPRESA SOC.COOP." .	
	ART.2 - SEDE	
	La Società ha sede in Rende (CS).	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie,	
	succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	ART.3 OGGETTO - SCOPO	
	L'oggetto sociale della società consiste nello	
	svolgimento, in via prevalente, dell'attività di	
	garanzia collettiva dei fidi, come definita	
	dall'articolo 13, comma 1, del Decreto Legge 30	
	settembre 2003, n.269, convertito in Legge 24 novembre	
	2003, n.326, e successive modifiche e integrazioni	
	inerenti, per agevolare, mediante la prestazione di	
	garanzie mutualistiche, la concessione di finanziamenti	
	a favore dei Confidi propri Soci e le piccole e medie	
	imprese a questi consorziate e non.	
	A titolo meramente esemplificativo Fidimpresa può di	
	conseguenza svolgere attività di:	
	a) prestazione di garanzie a prima richiesta,	
	sussidiarie, complementari e/o integrative a favore dei	
	fondi rischi dei Confidi soci;	

b) reintegro delle perdite per insolvenza subite dai Confidi soci mediante l'utilizzo di fondi provenienti da norme regionali, statali o comunitarie che espressamente lo prevedono;

c) prestazione di garanzie in favore di imprese consorziate ai Confidi soci;

d) prestazione di garanzie e gestione di fondi a favore delle piccole e medie Imprese calabresi o anche di ogni altra parte del territorio nazionale, per il consolidamento a medio e lungo termine del loro indebitamento a breve termine e per soddisfare ogni altra esigenza di natura finanziaria;

e) promozione e rappresentanza dei soci nei rapporti con lo Stato, l'Unione Europea, la Regione, gli altri Enti pubblici e privati, le Banche e le istituzioni finanziarie e assicurative, fatta comunque salva l'autonomia operativa dei singoli Confidi soci e ogni loro iniziativa diretta all'attuazione del proprio oggetto sociale;

f) promozione di iniziative tese a migliorare e armonizzare l'attività dei Confidi soci, coordinando a tale riguardo la risoluzione di qualsiasi problematica di carattere tecnico, legale, finanziario, fidejussorio e fiscale, connessa all'attuazione del presente oggetto sociale, e favorendo le aggregazioni nell'ambito

regionale e nazionale di organismi operanti con le medesime finalità;

g) informazione, studio, consulenza e assistenza a tutti i soci per il reperimento e l'utilizzo, alle migliori condizioni, di capitale di credito e di rischio, nonché prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle Imprese;

h) conclusione di convenzioni nell'ambito del credito a breve e/o medio e lungo termine con banche, istituzioni finanziarie e assicurative per la concessione di crediti ai propri soci;

i) conclusione di convenzioni con la Regione Calabria e/o altri Enti pubblici e privati finalizzate a agevolare l'accesso al credito per le piccole e medie Imprese, sia attraverso la prestazione di garanzie sia attraverso la concessione di contributi in conto interessi, anche in relazione all'attuazione di specifiche misure di agevolazione comunitarie, nazionali, regionali e di altri Enti pubblici e privati;

l) promozione ed organizzazione di manifestazioni, convegni, giornate di studio per la diffusione della cultura finanziaria d'impresa.

Ove previsto da specifiche direttive regionali, nazionali o comunitarie, la Società può anche prestare la propria collaborazione tecnica per la gestione di

fondi di garanzia speciali, finalizzati a favore di soggetti diversi da quelli citati nel primo comma del presente articolo.

Per il conseguimento del proprio oggetto sociale Fidimpresa può svolgere tutte le operazioni di natura immobiliare, commerciale, finanziaria e assumere partecipazioni in Società ed Enti aventi scopi similari purchè accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali. Essa può, inoltre, istituire nel proprio ambito fondi autonomi a contabilità separata, finalizzati a specifici settori economici. La Società può inoltre compiere ogni atto e concludere operazioni di qualsiasi genere inerenti al conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio e l'acquisizione di ogni garanzia reale o personale, tipica o atipica, stipulare contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio nonchè utilizzare per garanzia depositi disponibili costituiti presso i concedenti il credito, e svolgere altresì tutte quelle attività connesse e/o strumentali a quelle sopraindicate e, in generale, utili per la realizzazione e lo sviluppo dei rapporti finanziari e creditizi dei Confidi e delle Imprese loro consorziate.

La Cooperativa, che quindi è basata sui principi della mutualità e non ha fini di lucro, intende favorire il

consolidamento e lo sviluppo delle imprese socie,
fornendo loro le garanzie per agevolare la concessione
di finanziamenti, nonché i connessi servizi di
assistenza e consulenza finanziaria, utilizzando gli
strumenti previsti dalle leggi e dalle tecniche in uso.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti
mutualistici deve essere rispettato il principio di
parità di trattamento.

ART.4 - DURATA

La durata della Società Cooperativa è prevista fino al
31 dicembre 2050 ed è prorogabile con deliberazione
assunta con la maggioranza prevista per le modifiche
statutarie.

Art.5 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere
inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi come soci i Consorzi, le Società
consortili, le Piccole e medie imprese e, le
Cooperative, i consorzi o le società consortili di
garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado fra
le piccole e medie imprese operanti in Calabria nei
settori dell'agricoltura, dell'artigianato,
dell'industria, del turismo, del commercio, dei servizi
e/o intersettoriali, i professionisti in qualsiasi
forma, anche associativa, le organizzazioni onlus o

senza scopo di lucro; le imprese sociali di cui al D.Lgs 112 del 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, quale che sia la forma giuridica da esse assunta, che rispettino i limiti dimensionali previsti dalla normativa comunitaria per la definizione di piccole e medie imprese e altri soggetti individuati dalla normativa nazionale in materia Confidi.

Possono altresì essere ammessi ai sensi dei commi 10, 11 e 54 della L. 269/03 come finanziatori gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni per come specificato dal 9° comma L. 269/03 che intendono sostenere l'attività di Fidimpresa. I finanziatori sono esclusi dal godimento di tutte le prestazioni previste dall'art.3.

I finanziatori non possono essere più di un sesto della totalità dei soci.

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un

terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e ss. del codice civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Statuto in tema di assemblea.

Nessun socio può acquisire una partecipazione superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale o inferiore a un valore nominale di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero), fermi gli effetti di eventuali riduzioni del capitale per perdite.

I soci possono usufruire dei servizi prestati dalla società nei limiti previsti dalla normativa applicabile.

ART.6 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

L'eventuale ammissione di nuovi soci deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.

ART.7 - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento e per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è persona giuridica.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che non si trovi più in grado di partecipare

al raggiungimento degli scopi sociali e in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'attività cooperativa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata alla società.

Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma di legge o del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo amministrativo dovrà darne immediata comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio che:

- a) perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) non sia più in grado di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) non ottemperi alle disposizioni del presente

	Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli Organi Sociali, con	
	inadempimenti che non consentano la prosecuzione,	
	nemmeno temporanea, del rapporto;	
	d) si renda moroso nel versamento delle azioni sociali	
	sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti	
	contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;	
	e) venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dal presente statuto;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali;	
	e) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi	
	sociali;	
	g) arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali	
	alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti	
	pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	h) venga condannato con sentenza penale irrevocabile	
	per reati comportino l'interdizione anche temporanea	
	dai pubblici uffici, nonchè per reati che, per le	
	modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la	
	prosecuzione del rapporto.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione inviata a mezzo di	

raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali disciplinate nel presente statuto.

L'esclusione diviene operante dall'annotazione, fatta a cura dell'organo amministrativo, nel libro dei soci.

I soci receduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle azioni da essi effettivamente versate, oltre alla eventuale rivalutazione nei modi previsti dal presente statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un massimo di cinque anni.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate, si matura nella misura e con le modalità previste nel

precedente articolo.

Gli eredi dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

L'ammissione sarà deliberata dall'organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure previste dal presente statuto.

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nei termini suddetti e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, al fondo di riserva.

ART.8 - OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la

Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt.2410 e ss. del codice civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal presente statuto.

ART. 9 - RISTORNI

In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, l'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

ART.10 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile e illimitato, ma non inferiore al minimo previsto dalla normativa vigente in materia di consorzi di garanzia collettiva fidi, e formato da:

- un numero illimitato di azioni, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci cooperatori;

- dagli strumenti privi di diritti di amministrazione previsti nel presente statuto;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al presente statuto e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito dall'assemblea e/o previsto dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle azioni sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili, salvo i casi previsti

dalla legge, e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, nè all'atto del suo scioglimento.

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 11 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo

Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Per l'approvazione del bilancio l'Assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

ART.12 - DISTRIBUZIONE UTILI

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale in misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e di statuto;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

ART.13 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

a. l'approvazione del bilancio;

b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;

l'assemblea può anche riconoscere agli amministratori un trattamento di fine mandato;

d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

e. la nomina del Comitato Tecnico;

f. la nomina del Direttore Generale.

ARTICOLO 14 - COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

a. le modifiche dello statuto;

b. le altre materie ad essa attribuite dalla legge o dal presente Statuto.

ARTICOLO 15 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro

centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro della Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

La convocazione deve essere effettuata ai soci ed agli altri aventi diritto con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data

dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati
fornita di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, ovvero messaggio telefax o di
posta elettronica, inviati almeno otto giorni e
ricevuti da tutti i soci, i quali dovranno, entro la
data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto
(anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso,
specificando la data di ricevimento;

c) a mezzo pubblicazione su un organo di stampa locale
della zona in cui ha sede Fidimpresa, da effettuarsi
almeno otto giorni prima della data in cui è convocata
l'Assemblea;

d) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica almeno quindici giorni prima della data in
cui è convocata l'Assemblea.

ARTICOLO 16 - ASSEMBLEE DI SECONDA E ULTERIORE

CONVOCAZIONE

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una
data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in
cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti
legalmente costituita.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono
svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella
convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'avviso di convocazione può indicare al massimo due

date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi

il medesimo giorno dell'assemblea di precedente

convocazione.

ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA TOTALITARIA

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea

si reputa regolarmente costituita quando è

rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa

all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo

amministrativo e la maggioranza dei componenti

dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi

alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti

sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 18 - ASSEMBLEA ORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI

QUORUM

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è

regolarmente costituita quando siano presenti o

rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto

al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta

dei voti.

L'assemblea ordinaria in seconda o ulteriore

convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il

numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi

diritti al voto e delibera validamente a maggioranza

assoluta di voti, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 19 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI QUORUM

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritti al voto.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritti al voto, salve le materie per le quali la legge prevede maggioranze più qualificate.

ARTICOLO 20 - NORME PER IL COMPUTO DEI QUORUM

Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente ed esibiscano almeno una azione.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della

dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

ARTICOLO 21 - RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA:

DELEGHE

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Ogni socio persona fisica ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare delle azioni possedute; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti, in relazione all'ammontare delle azioni detenute oppure al numero dei loro membri.

Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.

Ai soci finanziatori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla deliberazione che ne determina l'emissione, dal presente statuto.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta da parte dell'organo amministrativo, non hanno liberato in tutto o in parte

le azioni e per quelli nei cui confronti sia stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio.

La delega, conferita per iscritto, deve essere conservata fra gli atti sociali.

Ogni socio delegato non può rappresentare più di dieci soci.

ARTICOLO 22 - PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA.

VERBALIZZAZIONE

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il

potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

ARTICOLO 23 - PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE: SVOLIMENTO DEI LAVORI

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e o video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio

delle presenze.

Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

ART.24 - ASSEMBLEA SPECIALE PER I POSSESSORI DI OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI

Se sono stati emessi obbligazioni o strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

- sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;

- sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 2526 del codice civile;

- sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;

- sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori delle obbligazioni e degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;

- sulle controversie con la cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;

- sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori delle obbligazioni o degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori delle obbligazioni e degli strumenti finanziari nei rapporti con la cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri dei soci ed il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.

ART.25 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

L'amministrazione può essere affidata anche a non soci, purchè la maggioranza degli Amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre

esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nell'atto costitutivo, o con deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci, per ogni esercizio, può altresì essere assegnato un compenso agli amministratori; agli stessi può, inoltre, essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili.

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori trova applicazione l'articolo 2386 del codice civile.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte in adunanza collegiale.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e

provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni

sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

ART.26 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del codice civile.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381, quarto comma, del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio, nel rispetto delle disposizioni di legge e ferma la facoltà di avocazione e di direttiva, può delegare ad un Comitato Tecnico le attribuzioni concernenti la deliberazione sulle operazioni fidejussorie e di concessione di garanzia.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente.

Questi esercita le attribuzioni del Presidente con funzione vicaria, in caso di sua assenza o impedimento, e ogni qualvolta vi sia delegato in via temporanea o permanente. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

ART.27 - COMITATO TECNICO

Il Comitato Tecnico è composto da un numero minimo di tre e massimo di sette componenti scelti dal Consiglio di Amministrazione fra persone esperte nel campo finanziario, creditizio e aziendale; ciascun socio può indicare propri candidati.

Del Comitato fa parte di diritto il Presidente della Società, che lo presiede.

Il Comitato Tecnico predispone le istruttorie delle richieste di garanzia pervenute dalle Imprese per l'ottenimento di finanziamenti bancari in base alle convenzioni stipulate.

Le richieste meritevoli saranno sottoposte alla delibera del Consiglio di Amministrazione che determinerà l'eventuale concessione della garanzia.

In ogni caso, su determinazione del Consiglio d'Amministrazione e con le modalità da questo disciplinate, anche il Comitato Tecnico potrà determinare sulla concessione di garanzia.

Su richiesta del Consiglio di Amministrazione, il Comitato può altresì, formulare pareri e proposte in tutte le materie comprese nell'oggetto sociale.

Il Comitato Tecnico può avvalersi, nella sua attività, dell'opera del segretario eventualmente nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Tecnico si riunisce, senza particolari formalità, su convocazione del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno.

ART.28 - DIRETTORE GENERALE

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale stabilendone le attribuzioni.

Il Direttore Generale assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Il Direttore Generale è preposto alla struttura operativa ed esecutiva della Società. Sulla base e nell'ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio di

Amministrazione il Direttore Generale:

a) ha il potere di proposta in materia di gestione del

rischio e del personale; presenta altresì proposte agli

Organi amministrativi nelle materie ad esso delegate;

b) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del

Consiglio di Amministrazione e del Comitato tecnico;

c) coordina, sovrintende e provvede alla gestione dei

rapporti di lavoro con il personale dipendente.

Per l'espletamento delle proprie funzioni e per

l'esercizio dei suoi poteri può conferire procure.

ART.29 - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui

all'articolo 2543 comma 1, del codice civile, la

cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della

legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di

corretta amministrazione ed in particolare

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo

amministrativo e contabile adottato dalla società e sul

suo concreto funzionamento.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da

tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il

presidente e determina per tutta la durata

dell'incarico il compenso dei componenti.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono

possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 del codice civile, e, se esercitano il controllo contabile, anche quelli di cui all'art. 2409 quinquies del codice civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 25 del presente statuto.

Ai sensi dell'art.2409 bis il controllo contabile della società è demandato, a seguito di delibera assembleare, o al Collegio Sindacale o, in alternativa, ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART.30 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

La competenza per decidere od accertare tutte le cause di scioglimento previste in modo specifico dal presente statuto spetta all'assemblea; spetta all'organo amministrativo curare i relativi adempimenti pubblicitari.

La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'assemblea straordinaria; in caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione.

Sono inoltre riservate a deliberazione assembleare la revoca dei liquidatori e la modifica delle deliberazioni previste dal primo comma dell'art. 2487 del Codice Civile.

Il collegio dei liquidatori funzionerà secondo le norme seguenti:

a) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;

b) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;

c) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri

membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. Il collegio dei liquidatori si riunirà, comunque, validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;

d) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487 bis del codice civile, i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel registro delle imprese.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto ed in ottemperanza al disposto dell'art.2514 lettera c)

del codice civile.

L'eventuale avanzo, dopo il rimborso ai Soci dei conferimenti, sarà devoluto a favore del fondo di garanzia intercooperativa al quale il Confidi aderisca o, in mancanza, ai fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 25 e 28 dell'articolo 13 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n.326.

L'obbligo di devoluzione di cui sopra sussiste anche in caso di fusione o trasformazione in enti diversi dai confidi ovvero dalle banche di cui all'articolo 13, comma 29, del Decreto Legge 30 settembre 2003 nr. 269, convertito nella Legge 24 novembre 2003 nr. 326, nel rispetto del comma 43 del medesimo articolo 13.

ART.31 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Cosenza, con gli effetti previsti dagli

articoli 38 e seguenti del D.Lgs. 5/2003.

Ogni controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) non risolta tramite la conciliazione, come sopra prevista, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Cosenza, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del luogo in cui ha sede la cooperativa.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere, entro 30 giorni, in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra previste anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs.17 gennaio 2003, n.5.

ART.32 - NORMA DI CHIUSURA

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle Cooperative, comprese quelle sui Confidi costituiti sotto forma di Cooperativa, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina delle Società Cooperative.

Firmato: Sia Domenico - Pierfrancesco Iorio Notaio -
segue sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del do-

cumento su supporto cartaceo. Cosenza 3 dicembre 2021